

“Istruzioni operative in materia di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’art 12 della l.r. 35/2024 – Modalità di gestione, accesso e utilizzo del nuovo Sistema informativo siti interessati da procedimenti di bonifica SISBON 2.0”

INDICE

- 1. Introduzione/integrazione di SISBON con i procedimenti amministrativi*
- 2. Accesso ruoli e funzionalità*
- 3. Definizioni*
- 4. Fasi dei procedimenti e relativi moduli*
- 5. Modalità di controllo dei procedimenti e supporto ai comuni*

1. Introduzione/integrazione di SISBON con i procedimenti amministrativi

Il nuovo Sistema Informativo dei Siti interessati da procedimento di BONifica **Sisbon 2.0** è lo strumento regionale per la gestione dei dati amministrativi tecnici e geografici relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs 152/2006. E' stato realizzato in attuazione dell'art 251 del d. lgs 152/2006, della l.r. 25/98 e della l.r. 35/2024 e va a sostituire il preesistente sistema informativo Sisbon (Sisbon 1.0).

La realizzazione del nuovo sistema informativo si è resa necessaria al fine di permettere una migliore gestione e monitoraggio dei procedimenti di bonifica e superare le criticità di completezza e attendibilità dell'esistente Sisbon 1.0 nonché di sicurezza connesse alle modalità di accesso.

Sisbon 2.0 è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica, sia pubblici che privati, e si sostituisce all'esistente sistema informativo Sisbon 1.0 secondo le seguenti tempistiche:

- **1 ottobre 2025** : a partire dalla data in questione tutti i nuovi procedimenti dovranno essere gestiti tramite Sisbon 2.0; i procedimenti esistenti, già gestiti tramite Sisbon 1.0, continueranno ad essere gestiti con il vecchio sistema informativo fino alla data del successivo capoverso;
- **1 febbraio 2026**: a partire da questa data il nuovo sistema informativo Sisbon 2.0 dovrà essere utilizzato per tutti i procedimenti, Sisbon 1.0 non sarà più utilizzabile per nessun procedimento.

L'utilizzo del sistema informativo costituisce, come da art 2 comma 1 della l.r. 35/2024, parte integrante e sostanziale del procedimento amministrativo come di seguito specificato e segue il principio che chi produce il dato lo inserisce nel sistema assumendosene la responsabilità della correttezza e della conformità ai documenti procedurali/progettuali, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti tenuti all'inserimento ed aggiornamento dei dati nel sistema intervengono a diverso titolo nel procedimento, sono:

- i privati e le amministrazioni pubbliche in qualità di soggetti procedenti (responsabili o interessati);
- le amministrazioni pubbliche, in qualità di soggetti competenti;

In particolare i soggetti responsabili o interessati precompilano on line le comunicazioni e/o istanze alle autorità competenti previste dal d.lgs 152/2006, dalle l.r 25/1998, l.r. 35/2024 e per le varie fasi del procedimento di bonifica (notifica di evento potenzialmente contaminante, proposta di Piano di caratterizzazione, ecc), secondo i moduli specificati nel capitolo 4. A compilazione ultimata il sistema rilascia il pdf relativo ai dati inseriti; questo è dotato di un codice specifico attestante l'avvenuta compilazione on line. Il pdf dovrà essere necessariamente allegato alle comunicazioni formali inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'autorità competente per il procedimento medesimo assieme agli eventuali documenti di dettaglio progettuali.

Spetta all'autorità competente (Comune, Provincia o Regione) la verifica dei dati inseriti dal soggetto responsabile/interessato alla ricezione della relativa PEC che allega il pdf sopra citato. In caso di difformità dei dati inseriti l'autorità richiede la conformazione dei dati alle istanze, ai fini dell'accettazione delle istanze stesse.

L'autorità competente inoltre provvede all'inserimento nel sistema informativo dei propri atti di conclusione, anche a seguito di Conferenza di Servizi, delle varie fasi del procedimento che segnano l'avanzamento del procedimento stesso. Nel capitolo 4 *Fasi dei procedimenti e relativi moduli*, sono riportate le azioni richieste ai vari soggetti utenti, a vario titolo, del sistema informativo Sisbon. Sono inoltre riportate le modalità di identificazione/accesso e di delega.

ARPAT ed ASL provvedono ad aggiornare la banca dati con gli esiti degli accertamenti, verifiche e con gli atti di competenza.

Il puntuale popolamento e aggiornamento della banca dati di cui al nuovo sistema informativo garantirà un supporto a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica e darà attuazione alle previsioni della l.r. 35 del 2/8/2024, che ha conferito ai Comuni, salvo le eccezioni elencate all'art 1 comma 3, le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché le misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune. La legge in questione ha altresì disciplinato i poteri regionali indirizzo e di coordinamento, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi.

Ai sensi dell'art 251 comma 3 del d. lgs 152/2006, i dati registrati su SISBON 2.0 sono trasmessi annualmente alla banca dati nazionale per i siti contaminati, denominata Mosaico, gestita dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili dalla stessa ISPRA .

2. Accesso ruoli e funzionalità

L'autenticazione per l'accesso al Sistema Informativo dei procedimenti di bonifica SISBON 2.0 avviene coerentemente con le modalità indicate dall'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale recante "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni". In particolare l'autenticazione avverrà per il tramite della piattaforma abilitante ARPA Infrastruttura per l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi, che garantisce l'accesso ai servizi web con gli strumenti previsti dall'art. 64 del CAD quali la CIE (Carta di Identità Elettronica) e SPID oltre alla TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

E' fatta salva la consultazione di libero accesso dei dati di cui all'articolo 3 ed art. 7 del D.L. 33/2013.

2.1 Ruoli e funzionalità

Il sistema di popolamento della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica si basa sul seguente principio generale **chi produce il dato lo inserisce nel sistema informativo** assumendosene la responsabilità della veridicità delle informazioni e della relativa autenticità dei dati tecnici, amministrativi e giuridici.

Il soggetto procedente (responsabile o interessato) accede a Sisbon 2.0, seleziona la procedura da avviare in relazione alla comunicazione/istanza che deve presentare, compila il relativo modulo completo dei dati richiesti che costituisce un allegato (file pdf) parte integrante dell'istanza e lo invia tramite PEC (o raccomandata) alle autorità competenti.

L'autorità competente valida, alla ricezione dei relativi moduli per PEC, i dati inseriti dal soggetto responsabile o viceversa ne chiede la correzione. L'autorità competente inoltre, per ogni singola fase del procedimento che prevede a conclusione un provvedimento esplicito di approvazione o diniego, inserisce in Sisbon 2.0 il relativo atto, aggiornando lo stato del procedimento stesso.

L'ufficio regionale competente provvede alla **validazione della notifica** di cui al modulo A alla ricezione della PEC con la creazione del procedimento e la conferma del codice già rilasciato dal sistema in via provvisoria.

L'autorità competente ai sensi dell'art 242 comma 2 acquisisce l'eventuale autocertificazione nel caso di non superamento delle CSC, disponendo nei confronti del soggetto notificatore, riguardo al sito stesso, eventuali verifiche/approfondimenti. L'acquisizione positiva dell'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, definendo lo stato di accertata NON contaminazione del sito precedentemente notificato.

Nel caso di superamento delle CSC il procedimento prosegue secondo le procedure indicate al comma 3 dell'art 242.

La Provincia, in quanto ente competente per i controlli, inserisce in Sisbon la certificazione finale di cui all'art 248 del D.lgs. 152/2006 degli interventi di bonifica, sulla base della relazione tecnica e delle analisi di ARPAT, chiudendo il procedimento di bonifica, definendo eventuali vincoli d'uso, e ne registra l'esito sul sistema informativo. La Provincia inoltre inserisce gli atti relativi agli esiti del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (esiti dell'individuazione ed Ordinanza) ai sensi dell'art 244 e dell'art 245 del TU.

ARPAT aggiorna le fasi del procedimento nel Sistema conseguenti agli esiti delle verifiche di propria competenza e provvede al caricamento dei relativi documenti:

- (art. 242 c. 2) valida le indagini di verifica delle indagini preliminari;
- (art. 242 c. 3) valida le indagini di cui al piano di caratterizzazione;
- (art. 242 c. 5) valida il monitoraggio a seguito di Analisi di rischio con $C < CSR$;
- (art. 242 c. 13 ter) definisce i valori di fondo, di origine naturale o antropica eventualmente superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V parte quarta del d. lgs 152/2006;
- (art. 242 bis) valida i risultati del Piano di Caratterizzazione di collaudo, ove questi confermino il raggiungimento dei valori CSC, tale validazione costituisce certificazione del suolo;

- (art. 248) valida e controlla l'esecuzione dell'intervento di bonifica nonché l'avvenuta conclusione dell'intervento (Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Permanente e Messa in Sicurezza Operativa) di bonifica secondo il progetto approvato ai sensi dell'art. 248 del TU, redigendo una relazione tecnica da inviare alla Provincia per la certificazione di *“completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato”*.

I soggetti sopra richiamati caricano sul sistema informativo Sisbon 2.0 i documenti e gli atti amministrativi prodotti dagli stessi. Il Sistema Informativo SISBON 2.0 garantirà comunque, in conformità con le determinazioni AgID, la propria interoperabilità con gli strumenti informatici dei soggetti interessati dall'utilizzo del sistema informativo stesso, secondo modalità stabilite e rese note da Regione Toscana.

A partire dalla data di definitiva messa in funzione di SISBON 2.0 dal 1 febbraio 2026 Regione Toscana metterà a disposizione le specifiche tecniche con cui verranno resi accessibili i servizi web per consentire alle Amministrazioni competenti di adeguare i propri sistemi alla Piattaforma SISBON 2.0, prevedendo anche sessioni di test di interoperabilità.

2.2 Deleghe

Soggetto notificatore del modulo A

La compilazione online del modulo A e l'invio sono effettuati da un rappresentante della società o da altro soggetto in possesso di apposita delega.

Di default il soggetto compilatore del modulo A, può compilare on line anche i moduli successivi del procedimento.

Soggetto procedente (responsabile o interessato):

Il soggetto responsabile/interessato, indicato dal soggetto notificatore tramite il modulo A, può chiedere alla Regione tramite apposita dichiarazione, l'abilitazione di un **utente master** che può operare in scrittura e lettura e individuare uno o più utenti **delegati** con facoltà di scrittura e/o lettura.

Comuni:

Il Comune, quale autorità competente per i procedimenti del proprio territorio, individua su dichiarazione di un **soggetto responsabile del Comune stesso**, un **referente** che la Regione abilita ad operare in lettura e scrittura e ad individuare **istruttori** del Comune con facoltà di scrittura e/o lettura.

Altresì anche l'Arpat e le Province individuano propri referenti che la Regione abilita su richiesta delle stesse.

3. Definizioni

- Sito interessato da procedimento di bonifica

Per siti interessati da procedimento di bonifica si intendono:

- a) i siti con avvio del procedimento ai sensi degli articoli 241, 242, 242 bis, 245, 249, 252 del TU;
- b) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR - ex SIN);
- c) i siti con avvio del procedimento ai sensi del D.M. 471/1999;
- d) i siti individuati dall'inserimento nel Piano regionale dei rifiuti e bonifiche (*oggi Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'Economia Circolare – approvato con DCRT 2/2025*) e nei Piani provinciali ove approvati e pubblicati sul BURT, per questi si assume comunque l'esistenza di un *procedimento*.

- Procedimenti amministrativi di bonifica oggetto del sistema informativo SISBON 2.0

L'insieme delle seguenti procedure tecniche e amministrative:

- a) **procedura ordinaria** con riferimento all'articolo 242 del TU “procedure operative ed amministrative”;
- b) **procedura semplificata per interventi di bonifica** dall'articolo 242 bis del TU “**procedura semplificata per le operazioni di bonifica**”;
- c) **procedura per aree contaminate di ridotte dimensioni** con riferimento all'articolo 249 del TU “aree contaminate di ridotte dimensioni”;
- d) **procedura per i punti vendita carburante** di cui al D.M. n.31/2015 con riferimento all'art. 242 comma 13 bis.

Il sistema informativo Sisbon raccoglie inoltre informazioni riguardo le procedure di interesse nazionale con riferimento agli articoli 252 e 252 bis del TU, d. lgs 152/2006.

Sisbon inoltre contiene le informazioni dei procedimenti e dei siti di cui alle normative precedenti al TU (ante e post DM 471/99) e relativi alla pianificazione regionale e provinciale ove presente.

Si fa presente che per il momento SISBON non gestisce procedimenti ai sensi del DM 46/2019 (bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento).

- Autorità competente del procedimento di bonifica

Per autorità competente del procedimento di bonifica si intende quella individuata ai sensi del TU e della LR 35/2024 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998).

In base alla suddetta normativa, l'autorità competente è individuata:

- a) nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nei siti di interesse nazionale (SIN)¹;
- b) nella Regione, nei siti di interesse regionale (SIR)², oppure nel caso in cui il sito da bonificare sia situato nel territorio di due o più comuni, inoltre i procedimenti espressamente riservati dalla l.r. 35/2024.

¹ I siti di interesse nazionale (SIN) in Regione Toscana sono: Massa Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello (ex area SITOCO) dai vigenti DM di perimetrazione

² I siti di interesse regionale (SIR) sono rappresentati dalle aree che a seguito di una nuova perimetrazione da parte del MASE sono state escluse dal SIN. I SIR in Toscana riguardano le ex aree SIN di Massa Carrara (decreto del MATTM 29 ottobre 2013) e di Livorno (decreto del MATTM del 22 maggio 2014, e l'ex SIN delle Strillaie di Grosseto (D.M. 13/01/2013)

c) nel Comune, nel caso in cui il sito interessato dal procedimento di bonifica ricada interamente nell'ambito del territorio comunale.

- Competenze della Provincia

La Provincia ai sensi dell'art 248 del TU è Autorità competente per i controlli sulla corretta esecuzione dell'intervento avvalendosi di Arpat. La Provincia sulla base di una relazione di Arpat certifica il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato. E inoltre interviene nell'ambito delle competenze specifiche individuate dallo stesso TU (art. 242, 244, art. 245).

- Soggetto responsabile

Per soggetto responsabile si intende il soggetto (privato o pubblico) a cui è riconducibile la responsabilità degli eventi o delle azioni (o delle mancate azioni) che hanno causato la potenziale contaminazione o la contaminazione del sito.

- Soggetto interessato (non responsabile)

Per soggetto interessato non responsabile, si intende il soggetto (privato o pubblico) che ha la disponibilità dell'area e che attiva un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 245 del TU.

- Soggetto procedente (impegnato al procedimento di bonifica)

Il soggetto impegnato al procedimento di bonifica può essere:

- a) il soggetto responsabile;
- b) il soggetto interessato (non individuato come responsabile);
- c) la pubblica amministrazione che individua siti nei quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ai sensi dell'articolo 244 del TU.

- Soggetto proponente di interventi ed opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica

Il soggetto proponente di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica, secondo le procedure di cui all'articolo 242 ter del TU.

- Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico è il professionista abilitato ai sensi della normativa statale di riferimento, incaricato di elaborare e sottoscrivere la documentazione connessa alle fasi del procedimento di bonifica, dell'esecuzione delle indagini, dei monitoraggi, dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio nonché della progettazione, dell'attuazione e del collaudo dell'intervento. Il responsabile tecnico può essere anche delegato a rappresentare il soggetto responsabile o il soggetto interessato non responsabile.

- Perimetrazione amministrativa e perimetrazione tecnica

La perimetrazione amministrativa del sito potenzialmente contaminato corrisponde alle particelle catastali interessate dal procedimento di bonifica ed individuate dal soggetto che avvia il procedimento.

La perimetrazione amministrativa potrà essere modificata nel corso del procedimento a seguito di approfondimenti tecnici e valutativi emersi durante la fase di indagine.

Nell'ambito del procedimento sarà definita la perimetrazione amministrativa del sito contaminato.

La perimetrazione tecnica individua l'esatta estensione dell'area corrispondente alle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, materiali di riporto ed acque sotterranee) oggetto di procedimento di bonifica. Essa deriva dal modello concettuale del sito come risultante dagli esiti delle indagini preliminari e del piano di caratterizzazione e deve essere definita su specifica planimetria.

Nel caso di siti ricadenti in aree prive di particelle catastali (quali, ad esempio, alcuni casi di aree demaniali), la perimetrazione amministrativa coincide con la perimetrazione tecnica della matrice suolo e sottosuolo, ma deve essere indicato il mappale di riferimento.

Qualora sia coinvolta anche la matrice acque sotterranee, la perimetrazione amministrativa corrisponde alle particelle catastali inclusive della perimetrazione tecnica della matrice suolo e sottosuolo, fino al limite massimo del confine di proprietà, in corrispondenza del quale può essere individuato punto di conformità (POC).

Nel caso in cui sia coinvolta solo la matrice acque sotterranee, la perimetrazione amministrativa corrisponde alla particella catastale inclusiva del punto di rilevamento o, se individuato, alla particella catastale inclusiva del punto di origine della contaminazione della matrice acque sotterranee.

Per esigenze di carattere ambientale e sanitario viene riportata la perimetrazione tecnica conosciuta dello stato di contaminazione delle acque sotterranee.

- Sito potenzialmente contaminato

Si riporta la definizione di cui alla lettera d) dell'art 240 del d. lgs 152/2006: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

- Sito contaminato

Si riporta la definizione di cui alla lettera e) dell'art 240 del d. lgs 152/2006: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

- Sito non contaminato

Si riporta la definizione di cui alla lettera f) dell'art 240 del d. lgs 152/2006: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

- Siti oggetto di censimento

I siti oggetto di censimento sono le aree, di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. 25/1998³, così come declinate dal vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche – Piano dell'Economia Circolare (PRB-PREC). In queste aree è previsto che siano effettuate le verifiche ambientali ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della medesima legge; su queste aree può risultare necessario attivare un procedimento di bonifica nel caso in cui risulti il superamento delle concentrazioni soglia contaminazione ($C > CSC$), fatti salvi i valori di fondo naturali del sito.

- Siti di produzione e di destinazione di rocce e terre da scavo

I siti di produzione e di destinazione di rocce e terre da scavo sono luoghi sui quali è previsto che siano effettuate le verifiche ambientali di cui al d.p.r. 120/2017⁴ e sui quali può risultare necessario attivare un procedimento di bonifica nel caso in cui risulti il superamento delle concentrazioni soglia contaminazione ($C > CSC$) per la specifica destinazione d'uso, fatti salvi i valori di fondo naturali del sito.

- Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica

La “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” è parte integrante e sostanziale del Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica (SISBON) e contiene i dati e le informazioni relative a tutti i siti interessati da accertamenti di indagine e procedimento di bonifica su scala regionale ed è costituita dalle seguenti sezioni specificate all'art 5 bis della l.r. 25/1998:

a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica, ma si sospetta una potenziale/effettiva contaminazione, delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione, in tale sezione sono indicati:

- 1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 della l.r. 25/98;
- 2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali di riporto rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ad esito della quale è stato riscontrato il superamento di tali concentrazioni. In questa sezione sono indicati:

- 1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità accertate dall'ARPAT in attesa della conferma degli accertamenti di legge;
- 2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006;
- 3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- 4) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);

³ L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose).

⁴ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

- 5) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inserimento nel piano o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).
- c) i siti soggetti ad interventi di bonifica: sezione contenente l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 251 del d.lgs. 152/2006 ove sono indicati:
- 1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all'articolo 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all'articolo 249 del d.lgs. 152/2006;
 - 2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell'articolo 242 bis del d.lgs. 152/2006.
- d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs. 152/2006, con indicazioni di eventuali vincoli d'uso.

La banca dati comprende i siti con procedimento di accertamento e/o di bonifica ATTIVO o CHIUSO:

SITI ATTIVI

- siti su cui è in corso un procedimento di accertamento/valutazione dello stato delle matrici ambientali o della necessità di intervento;
- siti che necessitano di intervento di bonifica definito tramite un Progetto Operativo di Bonifica (POB), Messa In Sicurezza Permanente (MISP) o Operativa (MISO);
- siti per i quali è in corso un intervento come sopra indicato.

SITI CHIUSI

- siti con autocertificazione/comunicazione (autocertificazione di cui al c. 2 / comunicazione di cui al c.5 e c.6 dell'art. 242 del TU) o con presa d'atto dell'autorità competente di non necessità d'intervento per i siti censiti nella pianificazione e nei SIR. Per i procedimenti conclusi a seguito di approvazione di un Modello Concettuale ed Analisi di Rischio e con definizione delle CSR si terrà traccia e nel caso di modifica (es. modifica della destinazione d'uso del sito, modifica delle condizioni ambientali/antropiche) sarà necessario eventualmente rivalutare il procedimento;
- i siti con certificazione di completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente (MISP) o operativa (MISO), di cui al comma 2 dell'art. 248 del TU con indicazione dei vincoli d'uso;
- i siti oggetto di censimento con comunicazione inviata al Comune di attestazione che i valori risultano inferiori alle CSC.

La struttura e i contenuti della "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" regionale sono stati definiti sulla base dei criteri ISPRA e quindi in base alla struttura e contenuti della banca dati nazionale implementata nell'applicativo web MOSAICO nell'ambito del sistema informativo nazionale dell'ambiente, come previsto dall'articolo 251 del TU.

- Applicativo web SISBON 2.0

Nell'ambito del "Sistema informativo dei siti interessati da procedimento di bonifica", l'applicativo web SISBON (acronimo di Sistema Informativo dei Siti interessati da procedimento di BONifica) è lo strumento informatico funzionale a garantire:

- la precompilazione on line da parte del soggetto procedente (responsabile/interessato) dei moduli di cui al capitolo 3 e la fornitura degli stessi in formato digitale (pdf) per il successivo invio per pec degli stessi ad accompagnamento obbligatorio di tutta la documentazione inerente il procedimento di bonifica in tutte le sue fasi da parte di ogni soggetto che avvia o comunque procede ad interventi di bonifica;
- l'aggiornamento da parte dell'autorità competente della "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica", in corrispondenza di ogni fase del procedimento, con l'inserimento dei propri atti conclusivi;
- la consultazione, a vario titolo e dettaglio (differenziato a seconda della tipologia di utente e finalità di uso), delle informazioni amministrative, geografiche e tecniche di cui alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica.

- Effetti conformativi sulle proprietà dei siti

Ai sensi dell'art 13 comma 5 della l.r. 25/1998, se un sito è interessato da un procedimento di bonifica attivato ai sensi del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, ed è inserito nella sezione a) oppure nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall'articolo 5 bis, si determina:

a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 242 ter del d.lgs.152/2006, fino:

- 1) all'eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs.152/2006;
- 2) alla conclusione del procedimento per l'accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell'articolo 242, comma 5, del d.lgs.152/2006;
- 3) alla certificazione di cui all'articolo 248, commi 2 e 2 bis, del d.lgs.152/2006.

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in conseguenza dell'obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.

Infine ai sensi del comma 7, i vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera i) della l.r. 65/2014.

In caso di contaminazione delle sole acque sotterranee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 bis, comma 3 e seguenti della l.r. 25/1998 o l'articolo 20, comma 12.

4. Fasi dei procedimenti e relativi moduli

I procedimenti di bonifica si articolano secondo i diagrammi di flusso e i moduli riportati nelle figure 1 e 2 ed in generale secondo le seguenti principali fasi: notifica, misure di prevenzione ed indagini preliminari, Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetto di Bonifica/Messa In Sicurezza Operativa/Messa In Sicurezza Permanente, Certificazione di avvenuta Bonifica/MISO/MISP.

I moduli, come specificato nel capitolo 1, sono da compilarsi on line sull'applicativo web SISBON 2.0 e devono essere necessariamente allegati (file pdf), ai fini dell'avvio del procedimento, alle successive comunicazioni ed istanze da far pervenire tramite PEC alle autorità competenti.

Nella figura 1 sono riportate le fasi e i moduli relativi al procedimento ordinario ex art 242 del d. lgs 152/2006. Nella figura 2 sono riportati i diagrammi di flusso dei procedimenti semplificati ai sensi dell'art 242 bis (procedura semplificata) del d. lgs 152/2006, dell'art 249 (aree di ridotte dimensioni) del d. lgs 152/2006 e del DM 31/2015 (punti vendita carburanti).

4.1. Procedure di notifica

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il soggetto responsabile attua entro 24 ore, ai sensi dell'articolo 242, comma 1 del d. lgs 152/2006, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di cui all'articolo 304, comma 1 del decreto stesso. La medesima comunicazione è altresì inviata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 245 del TU.

Ai sensi dell'articolo 242 comma 1 del decreto il soggetto responsabile effettua la comunicazione dell'evento al Comune, alla Provincia, alla struttura ARPAT, al Prefetto, nonché all'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL) competenti per territorio utilizzando il **Modulo A** e allegando eventuale documentazione.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato effettua la comunicazione di cui all'articolo 242, comma 11 del decreto utilizzando il **Modulo A** e allegando eventuale documentazione.

Le pubbliche amministrazioni e ARPAT che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione ai sensi dell'art 244, comma 1 del decreto al Comune, alla Provincia, alla Regione, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio utilizzando il **Modulo A-244**.

Qualora l'area di cui al Modulo A o al Modulo A-244 ricada in un sito di interesse nazionale (SIN), la notifica deve essere inoltrata anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del decreto.

Successivamente al ricevimento per pec della notifica (con allegato il pdf del modulo compilato on line su SISBON 2.0), ai fini dell'inserimento del procedimento nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica SISBON 2.0, l'ufficio regionale competente provvede alla validazione della notifica compilata on line ed alla conferma del codice sito preliminare e della denominazione del sito. Il sistema informativo dà specifica comunicazione automatica al soggetto procedente (responsabile/interessato), al Comune, alla Regione, alla Provincia e alla struttura ARPAT.

Considerato che l'accesso al SISBON 2.0 avviene tramite identificazione con SPID o sistemi analoghi, qualora il notificatore dell'evento potenzialmente contaminante non sia in possesso dello SPID o di sistemi analoghi, in via eccezionale, ai fini di rispettare le tempistiche strette d'invio della notifica previste dall'art 242 comma 1 del d. lgs 152/2006, è consentito l'invio della notifica di cui al Modulo A per PEC (o raccomandata) e l'inserimento ex post in SISBON del modulo.

Qualora il sito ricada in un'area perimetrata come SIN, la comunicazione automatica del codice e della denominazione identificativi viene inviata anche al MATTM.

Al fine dello scambio di tutte le comunicazioni e trasmissioni di documentazione progettuale e relativi allegati, il soggetto procedente deve fare esplicito riferimento al codice e alla denominazione identificativi suddetti.

Le procedure di notifica di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso dei procedimenti semplificati semplificati (art 242 bis, art 249, DM 31/2015).

4.2 Misure di prevenzione e indagini preliminari

Attuate le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, il soggetto procedente (responsabile/interessato) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, ai sensi del comma 2 dell'art 242 del decreto, e trasmette i dati relativi alle misure di prevenzione adottate e alle indagini preliminari svolte utilizzando il **Modulo B** e i relativi allegati (inserisce i dati nel sistema informativo SISBON e provvede all'invio degli stessi tramite pec).

Qualora l'indagine preliminare accerti il mancato superamento delle CSC, il soggetto responsabile inoltra l'autocertificazione, di cui all'articolo 242, comma 2 o all'articolo 249 (allegato 4 alla parte IV, primo caso) del decreto, a tutti i soggetti destinatari della notifica iniziale utilizzando il **Modulo F** e relativi allegati.

Le indagini per la verifica del non superamento delle CSC devono prevedere la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata. Le seconde aliquote devono essere conservate a cura del soggetto procedente con le modalità di cui all'allegato 2, parte IV del decreto fino a fine procedimento, al fine di rendere possibile la verifica delle indagini condotte. Il soggetto procedente può concordare la presenza degli enti preposti al controllo durante gli interventi e i prelievi dei campioni. In questa seconda ipotesi, le seconde aliquote dei campioni sono conservate a cura degli enti stessi.

Entro quindici giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, l'autorità competente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAT, procede, anche a campione, alla verifica di tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'urgenza adottate dal soggetto responsabile.

Entro il suddetto termine, possono essere richieste al soggetto procedente integrazioni alla documentazione già presentata oppure ulteriori adempimenti tecnici volti ad attestare il completo ripristino della zona contaminata e l'assenza di qualunque rischio sanitario ed ambientale. Il soggetto procedente è tenuto a coordinarsi con l'autorità competente e l'ARPAT al fine di favorire le attività di verifica e controllo.

Per quanto riguarda il sistema informativo SISBON, dopo 30 giorni dall'acquisizione dell'autocertificazione, fatte salve le verifiche di cui sopra, il procedimento di notifica viene impostato come chiuso dal sistema e i moduli B e F inseriti dal soggetto procedente sono settati come validati.

Si fa presente che comunque in caso di eventuali accertamenti successivi da parte delle autorità preposte al controllo sussiste l'obbligo di riapertura del procedimento. Si ricordano infine le conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione.

Qualora si modifichi la destinazione d'uso del sito in relazione alla quale è stata prodotta l'autocertificazione, deve essere riavviata la procedura di cui all'articolo 242 del decreto. Qualora l'esito delle indagini preliminari eseguite confermi il superamento delle CSC il soggetto procedente attiva quanto previsto all'articolo 242, comma 3 e seguenti del decreto o quanto previsto all'articolo 249 (allegato 4 alla parte IV, secondo e terzo caso).

Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del TU, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i **valori di**

fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. In tal caso ARPAT provvede a chiudere il procedimento su SISBON inserendo apposita relazione e dandone notizia all'autorità competente.

Qualora l'indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, il soggetto procedente inoltra il Modulo B alle autorità di cui al comma 2 dell'art 242 con le descrizioni delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, nei successivi 30 giorni presenta il Piano di caratterizzazione alle autorità competenti.

Per quanto riguarda il sistema informativo SISBON, i dati inseriti di cui al modulo B inseriti dal soggetto procedente vengono validati dall'autorità competente.

4.3 Piano di caratterizzazione

Il piano di caratterizzazione deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti ed in conformità con quanto disposto dalle presenti linee guida.

Il soggetto procedente presenta la proposta di piano al Comune, alla Provincia, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio, utilizzando il **Modulo C1** e relativi allegati, comprese le informazioni di eventuali opere connesse alla caratterizzazione.

Il piano deve essere predisposto e realizzato nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 alla parte IV del decreto, nonché in conformità ai documenti tecnici, ai manuali operativi ed alle linee guida predisposti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'autorità competente, convocata la conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 3 del decreto, autorizza il piano di caratterizzazione e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è tenuto a presentare la successiva articolazione progettuale comunque nel rispetto dei termini di cui all'articolo 242, comma 4 del decreto. Copia dell'autorizzazione è trasmessa, a cura dell'autorità competente, al soggetto procedente, nonché all'ARPAT ed agli altri soggetti partecipanti alla conferenza di servizi.

L'autorità competente provvede ad aggiornare SISBON con gli esiti della conferenza di servizi.

Il soggetto procedente è tenuto all'effettuazione delle indagini previste nel piano di caratterizzazione autorizzato, nel rispetto dei termini e con le modalità e le prescrizioni disposte nello stesso provvedimento autorizzativo. A tal fine, il soggetto procedente comunica alla struttura ARPAT, con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi la data ed il luogo di effettuazione delle indagini.

Il soggetto procedente trasmette al Comune, alla Provincia e all'ARPAT, quale soggetto preposto alla validazione, i dati inerenti alla caratterizzazione svolta utilizzando il **Modulo C2** e i relativi allegati.

ARPAT provvede alla validazione degli esiti della campagna di caratterizzazione riportati nel modulo stesso, inserendo nel SISBON apposita informazione e relazione finale.

Nel caso che a seguito della campagna di caratterizzazione sia accertato il mancato superamento delle CSC, la suddetta validazione di ARPAT costituisce presupposto della chiusura del procedimento da parte dell'autorità competente.

4.4 Analisi di Rischio (AdR)

Qualora dall'effettuazione delle indagini risulti confermato il superamento delle CSC per la destinazione d'uso, il soggetto procedente è tenuto a presentare, nei termini a tal fine prescritti, il documento di AdR sito specifica utilizzando il **Modulo D1** all'autorità competente, alla Provincia, alla struttura ARPAT e all'Azienda USL competenti per territorio, secondo i contenuti previsti all'articolo 242, comma 4 del decreto.

L'AdR deve essere predisposta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 della parte IV del decreto, nonché in conformità alle specifiche contenute nei manuali ISPRA "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici" e "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio dei siti contaminati – rev. 2" e successive modifiche.

L'autorità competente, convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del decreto, avvalendosi del parere istruttorio della Provincia, che si avvale, ai sensi del comma 12 dell'art 242 del TU, del supporto tecnico-scientifico di ARPAT, procede alla verifica dei risultati dell'AdR in contraddittorio con il soggetto procedente e all'eventuale approvazione del documento di AdR.

Qualora i risultati dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sul sito è inferiore alle CSR, l'autorità competente, nell'ambito dell'approvazione del documento di AdR, dichiara concluso il procedimento. In tal caso, può prescrivere lo svolgimento di un eventuale piano di monitoraggio, secondo quanto previsto all'articolo 242, comma 6 del decreto. La proposta di piano di monitoraggio è presentata dal procedente utilizzando il **Modulo D2**. Gli esiti del Piano di monitoraggio vengono comunicati tramite il **Modulo D3**.

Si fa presente che l'istanza di approvazione del documento analisi di rischio di cui al modulo D1 può contenere anche la proposta di piano di monitoraggio; in tal caso a seguito dell'approvazione in conferenza di servizi dell'AdR e del Piano, chiaramente lo stesso Piano viene direttamente attuato senza presentazione del modulo D2.

Qualora si modifichino le condizioni antropiche-ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'AdR, il soggetto procedente deve elaborare una nuova AdR con i nuovi parametri di input.

L'autorità competente provvede ad aggiornare SISBON con gli esiti della conferenza di servizi.

Qualora i risultati dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sul sito sia superiore alle CSR, il sito è automaticamente inserito nella sezione c della "*Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica*" ed il soggetto procedente è tenuto a presentare il progetto di bonifica del sito all'autorità competente. Il Comune riporta tale situazione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso di procedure semplificate.

4.5 Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente, relative varianti, realizzazione per lotti funzionali.

Qualora gli esiti della procedura dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il soggetto procedente presenta, all'autorità competente e a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 7 del decreto. Il progetto è

presentato utilizzando il **Modulo E1** e relativi allegati, comprese le informazioni di eventuali opere connesse alla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso di procedure semplificate per aree contaminate di ridotte dimensioni, per quanto riguarda il 3° caso di cui all'allegato 4 parte IV al decreto, si intende che i tempi di presentazione del progetto di bonifica siano gli stessi di cui all'art. 242.

Ai fini dell'approvazione del progetto operativo di cui sopra, l'autorità competente convoca apposita conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli altri atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme statali e regionali.

L'autorità competente approva il progetto operativo entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, autorizzando i necessari interventi attuativi e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori e le ulteriori eventuali prescrizioni.

L'autorità competente provvede ad aggiornare SISBON con gli esiti della conferenza di servizi inserendo i relativi atti di approvazione.

L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa/permanente, ivi compreso l'eventuale impiego di impianti e tecnologie di tipo fisso o mobile ovvero il riutilizzo in sito di acque e terreni risultanti da eventuali interventi di trattamento come definiti dal progetto operativo sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli altri atti di assenso acquisiti tramite la conferenza di servizi.

Copia del provvedimento è trasmessa, a cura dell'autorità competente, al soggetto procedente, all'ARPAT, all'ASL, nonché a tutte le altre amministrazioni pubbliche invitate a partecipare alla conferenza di servizi.

Il soggetto procedente rilascia apposita garanzia finanziaria entro il valore massimo del 50 per cento dell'importo del progetto a favore dell'autorità competente. La garanzia deve comunque precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati. Per gli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente l'importo del progetto ricomprende anche i costi riguardanti le azioni di monitoraggio finalizzate al controllo nel tempo delle soluzioni adottate e gli interventi di manutenzione previsti dal progetto.

Ferma restando l'unicità del progetto operativo di bonifica, lo stesso può essere articolato in fasi o lotti funzionali, purché tale scelta sia tecnicamente ed ambientalmente sostenibile e ciò sia espressamente dimostrato dal soggetto procedente. L'articolazione del progetto in lotti funzionali è approvata in conferenza di servizi e la garanzia finanziaria è comunque prestata per intero progetto.

In base a quanto disposto dall'articolo 20, comma 11 della l.r. 25/1998, la Provincia competente rilascia la certificazione di bonifica a conclusione degli interventi relativi ai singoli lotti.

Come prevede il comma 7 bis dell'art 242 del TU e l'articolo 20, comma 12 della l.r.25/1998, la certificazione del suolo può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto.

In dette ipotesi, resta fermo che la fideiussione può essere svincolata solo a seguito del completamento dell'intervento, fatte comunque salve le eventuali rimodulazioni dell'importo della garanzia finanziaria disposte dall'autorità competente, in ragione del valore degli interventi certificati e del valore degli interventi di bonifica residuali. Tali rimodulazioni sono di regola stabilite nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica di cui all'articolo 242, comma 7 del decreto.

4.6 Controlli

La Provincia e l'ARPAT vigilano sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed, in particolare, sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per il completamento dei lotti di bonifica. In caso di inadempimento dei soggetti procedenti, sono attivate le procedure di cui all'articolo 250 del decreto.

Restano fermi i controlli sanitari di competenza dell'Azienda USL territorialmente interessata.

Ai fini della verifica dell'attività di caratterizzazione e dei risultati del progetto approvato, i controlli devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento. Tali controlli interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in ogni fase devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, comunque non inferiore al 10 per cento.

Per gli interventi di messa in sicurezza operativa e permanente, di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) e o) del decreto, la Provincia e ARPAT assicurano che siano effettuati i controlli, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate. Ciò anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente.

I controlli di cui al presente paragrafo sono effettuati sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate.

Certificazione del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato

A seguito del completamento dei lavori, il soggetto procedente trasmette ad ARPAT, e per conoscenza all'autorità competente e alla Provincia i dati tecnici inerenti all'intervento di bonifica utilizzando il **Modulo E2** e i relativi allegati. Qualora sia prevista l'esecuzione del progetto per lotti funzionali, le informazioni sono trasmesse per i singoli lotti a conclusione di ogni fase.

ARPAT valida su SISBON il modulo E2 ricevuto.

Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, il soggetto procedente inoltra alla Provincia apposita richiesta utilizzando il **Modulo G** e i relativi allegati.

La certificazione del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato è rilasciata dalla Provincia sulla base della relazione tecnica predisposta dalla struttura ARPAT a seguito del completamento dei lavori e può contenere eventuali prescrizioni in relazione all'uso del sito bonificato.

Nei casi di messa in sicurezza permanente (MISP) o di messa in sicurezza operativa (MISO) la certificazione è rilasciata a conclusione del periodo di monitoraggio previsto dal progetto. Durante il periodo di monitoraggio può essere autorizzata, previa conferenza di servizi, l'installazione di impianti fotovoltaici o altre opere, purché le opere da realizzare:

- a) non pregiudichino il buon esito della messa in sicurezza interferendo con le operazioni di monitoraggio;
- b) non costituiscano impedimento qualora, durante il periodo di monitoraggio, vi sia la necessità di intervenire ulteriormente nel sito.

Qualora il monitoraggio e i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, essi specificano altresì:

- a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
- b) i parametri da determinare, nonché la frequenza e i punti di monitoraggio;
- c) le metodiche di analisi.

La Provincia, alla conclusione dei lavori previsti dal progetto di MISP o MISO, nelle more della certificazione di avvenuta bonifica attesta l'avvenuto completamento dei lavori e la conformità degli stessi ai progetti approvati. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.

La Provincia provvede all'aggiornamento dello stato del procedimento su SISBON inserendo gli atti di certificazione.

4.7 Procedimenti semplificati

Con riferimento al diagramma di flusso di cui alla figura 2, si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fasi per i procedimenti semplificati di cui agli articoli 242 bis e 249 (aree di ridotte dimensioni) del TU e al DM 31/2015 (punti vendita carburanti).

Per ciascuno dei procedimenti sono previste le medesime fasi iniziali del procedimento ordinario: notifica dell'evento potenzialmente contaminante tramite il modulo A, comunicazione delle misure di prevenzione attuate e degli esiti delle indagini preliminari tramite il modulo B ed infine, eventuale autocertificazione di accertamento di non superamento delle soglie csc tramite il modulo F.

In caso di applicazione dell'**art 242 bis** (procedura semplificata per le operazioni di bonifica) il soggetto procedente, in luogo delle fasi di caratterizzazione ed analisi di rischio previste in regime ordinario, comunica direttamente l'intervento di bonifica da effettuare utilizzando il **Modulo E1-242bis**, eventualmente comprensivo dell'istanza di approvazione degli impianti ed attività previsti nel progetto di bonifica.

Completate le azioni di bonifica viene presentata istanza di approvazione del Piano di Caratterizzazione finalizzato a verificare l'esito delle azioni di bonifica utilizzando il **Modulo E2-242bis**.

Infine vengono presentati gli esiti del piano di caratterizzazione, con valenza di collaudo, utilizzando il **Modulo E3-242bis**. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale, effettuata dall'ARPAT, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Arpat provvede alla registrazione sul SISBON della chiusura del procedimento allegando la relazione di validazione. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPAT comunica le difformità riscontrate all'autorità competente e al soggetto procedente, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del TU.

In caso di applicazione dell'**art 249** (aree contaminate di ridotte dimensioni) e del **DM 31/2015** (punti vendita carburanti) il soggetto procedente effettua le fasi iniziali utilizzando il modulo A e il modulo B, presenta istanza di approvazione del Progetto unico di bonifica rispettivamente utilizzando il **Modulo E1-249** e il **Modulo E1-DM31**.

Completate le azioni di bonifica vengono comunicati gli esiti utilizzando il modulo E2 del procedimento ordinario. ARPAT valida su SISBON il modulo E2 ricevuto.

Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, il soggetto procedente inoltra alla Provincia apposita richiesta utilizzando il **Modulo G** e i relativi allegati.

La certificazione del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato è rilasciata dalla Provincia sulla base della relazione tecnica predisposta dalla struttura ARPAT a seguito del completamento dei lavori e può contenere eventuali prescrizioni in relazione all'uso del sito bonificato.

La provincia provvede all'aggiornamento dello stato del procedimento su SISBON inserendo i relativi atti di certificazione.

4.8 Elenco moduli e relativi contenuti

Si elencano di seguito in ordine alfabetico i moduli dei procedimenti ordinari e semplificati assieme ad una descrizione sintetica dei contenuti. Si ricorda che la trasmissione dei moduli (istanze e comunicazioni) è effettuata tramite compilazione on line degli stessi sul SISBON e successivo invio per pec (file pdf) alle autorità competenti. Si rimanda dunque all'applicativo SISBON per i contenuti di dettaglio dei moduli.

Modulo A (Notifica art. 242 c.1)

Si tratta dell'immediata comunicazione alle autorità competenti dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o delle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le principali informazioni del modulo A sono le seguenti:

- dichiarante la notifica;
- soggetto procedente;
- dati relativi all'evento (localizzazione, macroinquinanti, matrici interessate);
- responsabile dell'inquinamento se conosciuto.

Modulo A-244 (Notifica art. 244)

E' la comunicazione effettuata ai sensi dell'art 244 comma 1 da una pubblica amministrazione che nell'esercizio delle proprie funzioni individui siti con livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ovvero siti potenzialmente contaminati.

Le principali informazioni del modulo A-244 sono le seguenti:

- dichiarante la notifica;
- soggetto procedente;
- dati relativi all'evento (localizzazione, macroinquinanti, matrici interessate);
- dati analitici della riscontrata contaminazione;
- responsabile dell'inquinamento se conosciuto.

Modulo B (Comunicazione delle misure di prevenzione attuate ed esiti delle indagini preliminari)

Si tratta della comunicazione, ai sensi dell'art 242 comma 3, delle misure di prevenzione attuate (MP) e degli esiti delle indagini preliminari (PI) svolte.

Le principali informazioni del modulo B sono le seguenti:

- perimetrazione amministrativa e tecnica;
- dati relativi alle misure di prevenzione e alla messa in sicurezza;
- dati analitici delle indagini preliminari.

Modulo C1 (Istanza di approvazione del piano di caratterizzazione)

Ai sensi del comma 3 dell'art 242, nei trenta giorni successivi all'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC deve essere presentato all'amministrazione competente il piano di caratterizzazione.

Le principali informazioni del modulo C1 sono le seguenti:

- perimetrazione;
- particelle catastali;
- informazioni riguardo i le matrici e i contaminanti oggetto d'indagine;
- documentazione relativa alle eventuali opere ed attività necessarie all'attuazione del PdC.

Modulo C2 (Comunicazione esiti della caratterizzazione)

Principali informazioni del modulo C2 sono le seguenti:

- sorgente inquinamento e matrici interessate;
- perimetrazione;
- particelle catastali;
- dati analitici misurazioni svolte (punti di campionamento, campioni, risultati).

Modulo D1 (Istanza di approvazione documento Analisi di Rischio)

Ai sensi del comma 4 dell'art 242, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione devono essere presentati all'amministrazione competente i risultati dell'analisi di rischio.

Le principali informazioni del modulo D1 sono le seguenti:

- perimetrazione;
- particelle catastali;
- eventuali punti di campionamento integrativi ed esiti delle indagini;
- Modello concettuale ed esiti dell'analisi di rischio con individuazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Modulo D2 (Istanza di approvazione del Piano di Monitoraggio)

Ai sensi del comma 5 dell'art 242 con l'approvazione del documento di analisi di rischio può essere prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

Le principali informazioni del modulo D2 sono le seguenti:

- parametri da sottoporre a controllo;
- frequenza e durata del monitoraggio.

Modulo D3 (Comunicazione Esiti Piano di Monitoraggio)

Le principali informazioni del modulo D3 sono le seguenti:

- parametri controllati, periodi di monitoraggio, risultati.

Modulo E1 (Istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica / MISO / MISP)

Ai sensi del comma 7 dell'art 242, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio che dimostri il superamento delle soglie CSR, deve essere presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa e permanente.

Principali informazioni del modulo E1:

- perimetrazione;
- particelle catastali;
- progetto degli interventi di bonifica POB/MISO/MISP per matrice;
- documentazione relativa alle eventuali opere ed attività necessarie all'attuazione del POB/MISO/MISP.

Modulo E2 (Comunicazione esiti dell'intervento di Bonifica / MISO / MISP)

Principali informazioni del modulo E2:

- perimetrazione;
- particelle catastali;
- interventi di bonifica per matrice effettuati.

Modulo F (Autocertificazione di accertamento non superamento CSC)

Ai sensi del comma 2 dell'art 242, qualora l'indagine preliminare di cui al modulo B accerti il non superamento delle CSC per alcun parametro, deve essere inviata apposita comunicazione alle autorità competenti.

Modulo G (Istanza di certificazione di completamento dell'intervento di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente e conformità al progetto approvato)

Ai sensi dell'art 248 il completamento degli interventi di bonifica/MISP/MISO nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAT.

Modulo E1-242BIS (Comunicazione intervento di bonifica ed eventuale istanza di approvazione degli impianti ed attività previsti nel Progetto di Bonifica in regime semplificato ex art. 242 bis)

Ai sensi del comma 1 dell'art 242 bis, possono essere effettuati interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione a livelli pari o inferiori a CSC, presentando all'autorità competente uno specifico progetto degli interventi programmati nonché del cronoprogramma di svolgimenti dei lavori.

Tra le informazioni del modulo E1-242BIS è presente la documentazione relativa alle eventuali opere ed attività necessarie all'attuazione del POB/MISO/MISP.

Modulo E2-242BIS (Istanza di approvazione del Piano caratterizzazione post-bonifica in regime semplificato ex art. 242 bis)

Ai sensi del comma 3 dell'art 242bis, ultimati gli interventi di bonifica è presentato all'autorità competente il Piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di csc per la matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Modulo E3-242bis (Presentazione esiti del piano di collaudo ex art 242 bis)

Ai sensi del comma 4 dell'art 242bis, Arpat effettua la validazione degli esiti del piano di caratterizzazione, che ha valenza di collaudo finale e costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo.

Modulo E1-249 (Istanza di approvazione del Progetto Unico di Bonifica per aree di ridotte dimensioni ex art. 249)

Ai sensi dell'art 249 per le aree di ridotte dimensioni (non superiori a 1000 mq) che necessitano di bonifica viene presentato all'autorità competente un progetto unico di bonifica.

Tra le informazioni del modulo E1-249 è presente la documentazione relativa alle eventuali opere ed attività necessarie all'attuazione del POB/MISO/MISP.

Modulo E1-DM31 (Istanza di approvazione del Progetto Unico di Bonifica ex DM 31/2015)

Ai sensi del DM 31/2015 per la bonifica dei punti vendita carburanti viene presentato un progetto unico di messa in sicurezza o di bonifica.

Tra le informazioni del modulo E1-DM31 è presente la documentazione relativa alle eventuali opere ed attività necessarie all'attuazione del POB/MISO/MISP.

5. Modalità di controllo dei procedimenti e supporto ai comuni

La Regione ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dei procedimenti per la bonifica dei siti inquinati di cui all'art 2 della l.r. 35/2024, tramite il sistema informativo Sisbon 2.0 effettua le seguenti tipologie di controllo sui procedimenti di competenza dei Comuni e della Regione stessa:

- Controlli sulle tempistiche

Estrazione dalla banca dati dei procedimenti senza avanzamenti da più tempo (in relazione ai tempi medi osservati per ciascuna fase del procedimento);

- Controlli di coerenza


Individuazione di errori di inserimento dei dati del sistema informativo, sia da parte dei soggetti responsabili/interessati o dei comuni o altre autorità competenti, quali, ad esempio: localizzazione non coerente con indirizzo comune e valori di contaminanti non coerenti con la fase del procedimento.

La Regione segnala ai Comuni le risultanze dei suddetti controlli chiedendo al contempo informazioni riguardo i motivi dei ritardi/errori nei procedimenti e le azioni da intraprendersi al fine dell'avanzamento dei procedimenti e dell'attuazione delle bonifiche.

Ai sensi dell'art 2 comma 5 della l.r. 35/2024 la Regione fornisce supporto tecnico e amministrativo ai Comuni, alle Province e ai privati anche relativamente a problematiche di divisione o accorpamento dei siti. Si ricorda che comunque ad ogni modifica sul sistema informativo deve corrispondere un atto dell'autorità competente.

Procedimento ordinario art 242 d. lgs. 152/2006

FIGURA 1
schema
sintetico
procedimenti
ordinari



**FIGURA 2.Schema
sintetico procedimenti
semplificati**

Procedimenti semplificati (art 242 bis d lgs 152/2006, art 249 d lgs 152/2006, DM 31/2015)

